

7.3. Congedi e agevolazioni per i familiari



I permessi lavorativi ex art. 33 Legge 104/1992 per i genitori

Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL prevista dalla [Legge 104/1992](#), la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto: a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità (L. 1204/1971) o a usufruire di due ore di permesso giornaliero.

I due benefici sono fra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici. Il prolungamento dell'assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio. Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e sono computate ai fini dell'anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità e/o alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.

Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o il padre, hanno diritto, non più alle due ore di permesso giornaliero, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti anche in via continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. E' importante sottolineare che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.

Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.

Questi permessi lavorativi sono retribuiti, e coperti da contributi figurativi.

Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell'ente previdenziale di riferimento. L'INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezza giornata ([Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211](#)). L'INPDAP, l'istituto che assicura gran parte dei

dipendenti pubblici, invece, ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di 18 ore mensili. ([Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34](#)).

L'articolo 33 della [Legge 104/1992](#) prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi per il disabile grave, accertato tale con specifica certificazione di handicap ([art. 3 comma 3](#) della Legge 104/1992) dall'apposita Commissione operante in ogni ASL, anche a familiari diversi dai genitori (es. fratelli, sorelle, nipoti ecc.).

E' bene precisare che i permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado.

La condizione è comunque che l'assistenza sia prestata in via **continuativa ed esclusiva**, anche in assenza di convivenza.

Questi permessi lavorativi sono retribuiti.

I permessi lavorativi sono coperti da **contributi figurativi**, cioè utili al raggiungimento del diritto alla pensione.

I permessi lavorativi **incidono negativamente** sulla maturazione delle ferie e della **tredicesima mensilità**. Infatti, in entrambi i casi, di norma, la maturazione avviene sui giorni effettivamente lavorati.

I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere trattamenti di maggior favore.